



COMUNICATO N. 219/DIV – 11 APRILE 2023

219/678

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DELL'8 APRILE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate l'8 Aprile 2023

17^ Giornata Ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO V.	NOVARA	1-1
FERALPISALÒ	TRIESTINA	1-0
LECCO	PRO PATRIA	2-1
MANTOVA	RENATE	3-1
PIACENZA	PRO SESTO	1-0
PORDENONE	PRO VERCELLI	0-1
TRENTO	PADOVA	0-1
VIRTUS VERONA	ALBINOLEFFE	2-1

GIRONE C

AVELLINO	TURRIS	0-1
CROTONE	AUDACE CERIGNOLA	0-1
FOGGIA	GIUGLIANO	3-0
JUVE STABIA	FIDELIS ANDRIA	1-1
LATINA	GELBISON	2-0
PICERNO	ACR MESSINA	0-0
POTENZA	MONOPOLI	1-2
TARANTO	PESCARA	3-0
VIRTUS FRANCAVILLA	CATANZARO	2-4
VITERBESE	MONTEROSI TUSCIA	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell'11 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELL' 8 APRILE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premessi che, in occasione delle gare disputate nel corso della 17^ giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società AVELLINO, FERALPISALÒ, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, MONOPOLI,

PESCARA, PICERNO, TRENTO e VITERBESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500

FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato:

1. al 6° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), ripetuto per tre volte, al 9° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per un minuto, e al 10° minuto del secondo tempo (provenienza Curva Sud), ripetuto per tre volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;

2. al 22° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1500

TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, pari a circa 300 occupanti, per cinque volte, al 27° e 29° minuto del primo tempo, all'11°, 15° e 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 600

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500

AVELLINO per avere i propri sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato:

1. al 47° minuto del primo tempo, per tre volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;

2. al 24° minuto del secondo tempo, per tre volte, e al 27° minuto del secondo tempo, ripetuto per oltre un minuto, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria;

3. al 49° minuto del primo tempo intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500

PESCARA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 27° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 16° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400

CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del secondo tempo, all'interno del terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena contenente acqua, senza arrecare danno a persone o a cose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

- € 400 **GIUGLIANO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato una pluviale e due seggiolini posti all'interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 400 **PRO SESTO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato quattro seggiolini posti all'interno della Tribuna del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 300 **FIDELIS ANDRIA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1 - nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati;
2 - nell'aver aperto l'idrante antincendio presente in zona prossima alle scale di accesso agli spalti del Settore, sottratto la lancia antincendio presente all'interno di esso ed aperto il rubinetto dell'acqua.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 300 **PRO PATRIA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato una finestra del Bar sottostante la Curva Sud Settore Ospiti (ove erano presenti circa settanta sostenitori).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 200 **CROTONE** per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, al 31° minuto del secondo tempo, intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 200 **MONOPOLI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 **PADOVA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, al 20° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 100 **TRIESTINA** per avere i propri sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 20° ed al 55° minuto della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 18 APRILE 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

VALOTI ALADINO (ALBINOLEFFE)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato già richiamato, esce intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

LOVISA MATTEO (PORDENONE)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 18 APRILE 2023**

SERVALLI ROBERTO (ALBINOLEFFE)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato già richiamato, esce intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 9 MAGGIO 2023**

MARCO ARTURO ROMANO (VITERBESE)

per avere, durante l'intervallo della gara, fatto accesso nell'area antistante gli spogliatoi e tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si avvicinava agli stessi e, con tono minaccioso, contestava il loro operato pronunciando frasi offensive nei loro confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENSO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 APRILE 2023 E EURO 500 DI AMENDA

AVARELLO ANTONINO

(TRIESTINA)

per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Commissario di Campo, proferendo per due volte nei suoi confronti una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le giustificazioni fornite dopo il termine della gara e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (r.c.c., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENSO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023

ROMAIRONE GIANCARLO

(TRIESTINA)

per avere tenuto un comportamento non corretto trattenendosi, prima del termine della gara, all'interno del recinto di gioco, senza che fosse inserito in distinta gara, e rimanendo in tale posizione nonostante l'invito contrario rivolto al riguardo dal DGE.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti. (r.c.c.)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ABBATE MATTEO

(PIACENZA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei componenti della panchina avversaria in quanto a gioco fermo si dirigeva con fare provocatorio verso gli stessi e pronunciava nei loro confronti una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

GALDERISI GIUSEPPE

(GELBISON)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALABRO NICOLA ANTONIO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LA PORTA ANTONIO

(AUDACE CERIGNOLA)

MASSAGGIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

TORNERI PAOLO MARIA

(VIRTUS VERONA)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione della segnatura di una rete entra all'interno del terreno di gioco e successivamente ritardava la ripresa del gioco rimanendo sul terreno di gioco per dare indicazioni ai calciatori.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MEDICI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TUCCIARONE AGOSTINO

(LATINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI DIO FLAVIO

(GIUGLIANO)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto aereo sgomitava in maniera violenta nei confronti del calciatore avversario colpendolo al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità intrinseca del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non sono derivate conseguenze a carico di quest'ultimo.

SETOLA CARMINE

(PICERNO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo spintonava con entrambe le mani il volto dell'avversario CURIALE DAVIS.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

CURIALE DAVIS

(ACR MESSINA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo spintonava con la mano destra il volto dell'avversario SETOLA CARMINE.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

GARATTONI ALESSANDRO

(FOGGIA)

A) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione;

B) per aver pronunciato nella stessa circostanza di cui al punto A) un'espressione blasfema ripetuta per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEGATI ELIA (FERALPISALO')

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando all'indirizzo della Squadra arbitrale una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n.1).

MASTROMONACO GIANLUCA (TARANTO)

per avere, all' 8° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE)

CASARINI FEDERICO (AVELLINO)

SQUIZZATO NICCOLO' (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)

BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)

RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)

BURRAI SALVATORE (PORDENONE)

IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)

DANTI DOMENICO (VIRTUS VERONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIPOS LEON (TRENTO)

BUSO NICCOLO' (LECCO)

CRESCENZI ALESSANDRO (PESCARA)

SILIGARDI LUCA
SCACCABAROZZI JACOPO
CELESIA CHRISTIAN
GIORDANI PIETRO
JALLOW SULAYMAN

(FERALPISALO')
(JUVE STABIA)
(ACR MESSINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

VASSALLO FRANCESCO

(MONOPOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GUCCIONE FILIPPO
VERGARA ANTONIO
FRANCO DANIELE

(MANTOVA)
(PRO VERCELLI)
(TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZOMA MOHAMED ALI
PITOU JONATHAN HUGO
SCHENETTI ANDREA
BELLI FRANCESCO
GHION ANDREA
BOVE DAVIDE
KARGBO AUGUSTUS
FORTE FRANCESCO
NEGRO STEFANO
LOGOLUSO GAETANO
BOCCADAMO ANTONIO
VANNUCCHI GIANMARCO
MASI ALBERTO
CASAROTTO MATTEO
INGEGNERI ANDREA

(ALBINOLEFFE)
(PRO PATRIA)
(FOGGIA)
(PADOVA)
(CATANZARO)
(CROTONE)
(CROTONE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PORDENONE)
(POTENZA)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

PIERNO ROBERTO
NUNZIANTE CHRISTIAN
BENEDETTI AMEDEO

(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(PORDENONE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BOCALON RICCARDO
TRASCIANI DANIELE
PIROLI DANILO

(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MOLNAR IVO
MOLINARI STEFANO
DIOP ABOU

(ARZIGNANO V.)
(PRO PATRIA)
(PICERNO)

MAGGIONI TOMMASO
CARISSONI LORENZO
FAZZI NICOLO'
CARILLO LUIGI
CITTADINO ANDREA
GIUBILATO LORENZO
MAZZA LEONARDO
SEMENZATO DANIEL

(JUVE STABIA)
(LATINA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(TARANTO)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PETRUNGARO LUCA
VAGHI STEFANO
FRIGERIO MARCO ROMANO
DELLI CARRI FILIPPO
RAFIA HAMZA
DELVINO FABIO FERNANDO
DI MARCO TOMMASO
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE
WIESER DAVID
IOTTI ILARIO
CIOFANI MATTEO
MALOMO ALESSANDRO
PAVLEV DANIEL

(ALBINOLEFFE)
(PRO PATRIA)
(FOGGIA)
(PADOVA)
(PESCARA)
(FIDELIS ANDRIA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GIUGLIANO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FROSININI RUGGERO
ANTONIAZZI MANUEL
CANCELLOTTI TOMMASO
MALLAMO ANDREA
RANIERI ROBERTO
BOCCIA SALVATORE

(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO V.)
(PESCARA)
(ACR MESSINA)
(NOVARA)
(TURRIS)

AMMONIZIONE (III INFR)

BORGHINI DIEGO
MILESI LUCA
D'AUSILIO GUADAGNO MICHELE
CHAKIR MOHAMMED AMINE
TONETTO MATTIA
GHILARDI DANIELE
PEZZELLA SALVATORE

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AUDACE CERIGNOLA)
(PRO PATRIA)
(FERALPISALO')
(MANTOVA)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARACCO UMBERTO
FERRI DAVIDE
MESIK IVAN
KYEREMATENG NIGEL BRIAN
PESCHETOLA LORENZO

(AUDACE CERIGNOLA)
(PRO PATRIA)
(PESCARA)
(GELBISON)
(LATINA)

CAPOFERRI MATTIA
GATTO LEONARDO DAVIDE
VALENTINI ALEX
LOLIVA ANDREA

(PIACENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUNGHY ALBERTO
CARRARO MARCO
NOCCHI TIMOTHY
BIFULCO ALFREDO

(ARZIGNANO V.)
(CROTONE)
(PIACENZA)
(TARANTO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 11 Aprile 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani